


CAPITOLO TERZO



Enti ed organi
di vigilanza e controllo
e di consulenza ed assistenza



Suddivisione delle competenze tra i vari Enti

Obiettivo di questo capitolo è quello di fornire informazioni sui compiti dei vari enti e organi di vigilanza e controllo, di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Non è nostra pretesa, anche perché ciò travalicherebbe le finalità stesse dell'opera, fare una trattazione esaustiva dell'argomento. Verranno invece riportate esclusivamente quelle informazioni ritenute di maggiore interesse per coloro che operano nel settore dell'edilizia.

I compiti di controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono espletate, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle Regioni attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) e dallo Stato attraverso l'ISPESL, gli Ispettorati del Lavoro, i Vigili del Fuoco e il Corpo delle Miniere. Un'attività solo di accertamento è svolta dall'INAIL per gli aspetti esclusivamente assicurativi.

Con la Legge n. 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, sono state trasferite alle Regioni gran parte delle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in precedenza di competenza degli Ispettorati del Lavoro; mentre sono rimasti allo Stato i controlli omologativi sulle macchine e gli apparecchi in genere.

Con il Decreto legislativo n. 626/94 sono state sostanzialmente confermate tali attribuzioni. Infatti, le competenze di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono state assegnate alle AUSL (articolo 23 Decreto legislativo n. 626/94) e, per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 412 del 14 ottobre 1997), l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del Lavoro secondo programmi concordati con l'AUSL locale competente per territorio.



Alle **AUSL** sono state attribuite competenze in materia di:

- prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
- igiene e medicina del lavoro;
- igiene dell'ambiente;
- vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Tali compiti comportano, sostanzialmente, le attività di:

- rilievo, accertamento e controllo degli agenti nocivi presenti negli ambienti di lavoro;
- individuazione delle misure idonee all'eliminazione o riduzione dei fattori di rischio degli ambienti di lavoro;
- elaborazione di mappe di rischio;
- studio e verifica della compatibilità degli strumenti urbanistici e dei piani di insediamenti industriali, con le esigenze di salvaguardia ambientali;
- informazione e assistenza alle imprese in materia di prevenzione, pur nei limiti imposti dall'attuale legislazione.

Recentemente con il Decreto legislativo n. 229/99 sono stati ridefiniti tali compiti, specificandoli più compiutamente. Sono stati istituiti i dipartimenti di prevenzione, strutture operative dell'Unità sanitaria locale aventi autonomia organizzativa e contabile, che garantiscono "la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita".

Il decreto individua i campi di intervento dei dipartimenti di prevenzione nei seguenti punti:

- a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
- d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
- e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.

Attraverso le Regioni ed i dipartimenti della prevenzione dovrà realizzarsi il “coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro”. Le modalità operative verranno successivamente definite con disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Tale atto normativo dovrà contenere “gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive delle Unità sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente di lavoro, e quelle degli Ispettorati del lavoro e dell'INAIL”.

Le **AUSL** hanno anche il compito di effettuare verifiche periodiche dello stato di efficienza e conservazione dei seguenti tipi di impianti, la cui omologazione (eccezion fatta per gli ascensori) è di competenza dell'ISPEL: (Decreti Ministeriali 23 dicembre 1982 e 4 febbraio 1984)

- ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico (con D.P.R. n. 162/99 le attività di omologazione sono passate a soggetti privati - vedi paragrafo “Compiti dell'Ispeel”- mentre le visite periodiche possono essere effettuate anche dalle AUSL, che operano in regime di concorrenza con “organismi notificati”);
- dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra.

Gli operatori dei servizi ispettivi delle **AUSL** possono essere nominati dal prefetto, su proposta del presidente della giunta regionale, Ufficiali di Polizia giudiziaria (articolo 21 Legge n. 833/78).

Gli Ispettori delle **AUSL** hanno la facoltà di visitare le aziende in qualsiasi momento. Essi devono conservare tuttavia il segreto sui processi di lavorazione di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio, altrimenti sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 623 del Codice Penale.

Le **AUSL** hanno anche la competenza di tutte le denunce, autorizzazioni ed esoneri previsti dalla normativa di prevenzione infortuni e d'igiene del lavoro, anche quelle che prima della riforma del sistema sanitario erano di competenza dell'Ispettorato del Lavoro (D.P.R. n. 547/55, D.P.R. n. 303/56, D.P.R. n. 320/56, D.P.R. n. 321/56, Decreto ministeriale 28 luglio 1958 sui presidi chirurgici e farmaceutici aziendali, Decreto ministeriale 12 marzo 1959).



L'istituzione dell'**ISPEL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro)** è stata prevista con la Legge n. 833/78 al fine di stabilire e garantire, attraverso un organo tecnico-scientifico dipendente dal Ministero della Sanità, standard di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Istituto è centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio Sanitario Nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese, in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

Successivamente (D.P.R. n. 619 del 31 luglio 1980, Decreto legislativo n. 268 del 30 giugno 1993, D.P.R. n. 441 del 18 aprile 1994) ne sono stati definiti i compiti e le strutture operative.

Tra i principali compiti attribuiti all'Istituto da tali norme, alle quali si rimanda per una elencazione dettagliata, vi sono quelli di:

- ricerca, studio, sperimentazione e elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi.

Certificazione

L'**ISPEL** svolge attività di certificazione e collaborazione per l'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione sulla base delle norme comunitarie.

Inoltre all'**ISPEL** è stato affidato il compito di fornire consulenza tecnico-scientifica, su richiesta, al Ministero dell'Industria nei seguenti casi:

- per la vigilanza della conformità dei prodotti industriali finiti (*) alle disposizioni vigenti, finalizzata alla verifica della loro idonea e corretta installazione nonché della loro utilizzazione ed esercizio;
- sulle procedure di certificazione e prova ai fini dell'omogeneizzazione delle metodiche in armonia alle norme comunitarie e assistenza sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale.

(*) Per prodotti industriali finiti s'intendono gli impianti, macchine o attrezzature o prodotti industriali semplici già certificati da organismi autorizzati ovvero muniti di attestazione di conformità da parte del fabbricante secondo le procedure imposte dalle direttive comunitarie.

All'**ISPESL** può anche essere richiesto dal Ministero dell'Industria o dal Ministero del Lavoro di effettuare per proprio conto il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle macchine o componenti di sicurezza muniti di marcatura CE, e immessi sul mercato prima del 6 settembre 1996 (D.P.R. n. 459/96, articolo 7).

Nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi, l'**ISPESL** certifica, a richiesta, e in conformità alle direttive comunitarie, su macchine e attrezzature nuove e su nuovi impianti ai fini della sicurezza del lavoro e svolge attività di consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici.

Omologazione

Inizialmente è stato affidato all'**ISPESL** il compito di individuare in via esclusiva i criteri di sicurezza e i relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, strumenti e dispositivi di protezione individuale (art. 3, D.P.R. n. 619/80).

Nel 1982 è stata attribuita all'**ISPESL** la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali o parte di essi ovvero dei materiali ad essi destinati, nonché delle procedure di fabbricazione alle norme vigenti in materia di omologazione (articolo 2, Legge n. 597 del 12 agosto 1982; articolo 1, D.P.R. n. 441/94).

All'**ISPESL** è inoltre passata la competenza a svolgere le attività omologative in ordine alle seguenti apparecchiature, già svolte dai soppressi ANCC ed ENPI:

(Decreto Interministeriale 23 dicembre 1982)

- idroestrattori a forza centrifuga;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti di messa a terra;
- apparecchi e impianti a pressione di vapore o di gas;
- apparecchi o impianti a pressione inseriti in impianti nucleari;
- recipienti per il trasporto di gas compresso, liquefatti o disciolti;
- apparecchiature di sicurezza e controllo per gli apparecchi a pressione di vapori o di gas;
- apparecchi o impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;
- vetri di sicurezza per ascensori e montacarichi;
- giunti ortogonali, piastre metalliche di base e tubi saldati per ponteggi metallici;
- dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa di paranchi elettrici;
- funivie bifuni destinate al servizio delle aziende agricole montane per il trasporto promiscuo.

Inoltre, le attività omologative relative al primo o nuovo impianto di messa a terra ed alla protezione da scariche atmosferiche, che per un certo periodo sono state delegate alle AUSL, sono tornate all'**ISPESL** (Decreto ministeriale n. 519 del 15 ottobre 1993) mentre sono rimaste di competenza delle AUSL le verifiche periodiche di tali impianti.

Gli ascensori

La competenza per l'omologazione di apparecchi ed impianti di sollevamento per persone e materiali, prima dell'ISPELS, è passata ad organismi privati, autorizzati con apposito decreto dal Ministero dell'Industria.

Con il D.P.R. n. 162/99 sono state abrogate infatti le vecchie procedure relative al rilascio delle licenze di impianto e di esercizio degli ascensori. Si è passati da un sistema di verifica e controllo della sicurezza di tali apparati prima interamente a carico dello Stato ad un nuovo sistema di controlli che prevede l'intervento anche di istituti ed organismi notificati.

Il D.P.R. n. 162/99 (G.U. n. 134 del 10/6/99) ha recepito in Italia la direttiva 95/16/CE (cosiddetta "direttiva ascensori"), la quale si applica agli ascensori di nuova costruzione. Nella direttiva comunitaria vengono stabiliti alcuni requisiti essenziali di sicurezza, indicando la soluzione del ricorso alle "norme armonizzate" quale via maestra per il soddisfacimento di tali requisiti, applicando il principio della "condizione sufficiente ma non necessaria" per il rispetto dei requisiti imposti. Sono di conseguenza ammesse soluzioni impiantistiche diverse da quelle indicate dalle norme, anche se in tal caso rimane a carico del costruttore dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza indicati nella direttiva.

Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. n. 162/99:

- 1) le funivie, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
- 2) gli ascensori specificatamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- 3) gli ascensori al servizio di pozzi di miniera
- 4) gli elevatori di scenotecnica
- 5) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
- 6) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro
- 7) i treni a cremagliera;
- 8) gli ascensori da cantiere.

La valutazione della conformità ai requisiti minimi, per i nuovi ascensori, viene ora eseguita da organismi "notificati" oppure dalla stessa ditta costruttrice se dotata di un sistema di garanzia qualità (allegato XIII del decreto) .

Le verifiche periodiche (biennali) invece potranno essere effettuate sia dagli stessi Enti che precedentemente all'emanazione del D.P.R. n. 162/99 eseguivano tali attività annualmente (AUSL, ARPA e nei complessi industriali le Direzioni provinciali del Lavoro) sia, a seconda della scelta del proprietario dell'impianto, da organismi notificati.

Lo Stato si avvale degli organismi notificati per esercitare funzioni di controllo quali quel-

le di omologazione e di verifica periodica degli ascensori. Tali organismi notificati assolvono pertanto un compito particolarmente delicato in quanto devono assicurare la competenza tecnica e garantire l'indipendenza di giudizio. Un elenco degli organismi notificati che a tutt'oggi hanno ottenuto l'autorizzazione ministeriale è riportato qui di seguito.

Elenco degli organismi notificati

	INDIRIZZO	CITTÀ
ANCCP	via Bronzino 3	Milano
CERT 2000	via Villamagna 98	Firenze
CPM	via Artigiani 63	Brenno (BS)
Consorzio DNV Modulo Uno	via Palacelso 20	Agrate (MI)
ECO srl	via Emilio Ponente 8	Faenza (RA)
ELTI	via Bargoni 8	Roma
EUROCERT	via Camadori 88	Macerata
ICE	viale Lenin 49	Bologna
I.C.E.P.I. srl	via Emilia Este 11/A	Pontenure (PC)
ICO-LLT Organismo di Certificazione srl	via Leopardi 18	Biccari (FG)
IMQ	via Quintiliano 43	Milano
Istituto controlli tecnici	via Catalani 68	Milano
Istituto di ricerche e collaudi M. Masini srl	Via Moscovia 11	Rho (MI)
Italcert	viale Sarca 336	Milano
Marini Fabrizio & C. sas Tecnocert	via Benedetto Croce 61	Pistoia
OCE	via ancona 21	Roma
PRO CERT srl	viale Menotti 43	Modena
RINA	viale Corsica 12 via Torri Bianche 3	Genova Vimercate (MI)
S.C.E.C. e S. srl (Sistema certificazione europea controllo e sicurezza)	via Vincenzo Tiberio 38	Roma
Tecnoprove srl	via dell'Industria 38	Ostuni (BR)
Veneta Engineering	via Lovario 8	Verona
Working Group Gamba	Piazza Savoia 4	Torino

La raccolta dei registri di esposizione

L'ISPESL rappresenta inoltre il centro di raccolta nazionale di:

(Decreto legislativo n. 626/94 e Decreto legislativo n. 242/96)

- registri di esposizione e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche le cartelle sanitarie e di rischio di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o biologici;
- registro dei casi di malattia o decesso dovuti all'esposizione ad agenti cancerogeni o biologici;

(Decreto legislativo n. 277/91)

- registri di esposizione di lavoratori esposti a concentrazioni ambientali di piombo o di amianto superiori a specifici valori fissati dal Decreto sopra indicato;
- registro dei casi accertati di asbestosi o di mesotelioma asbesto-correlati;
- registro di esposizione dei lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore è superiore a 90 dB(A) e dei lavoratori esposti ad una pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB.

Una copia dei registri di esposizione deve essere consegnata dal datore di lavoro anche alla AUSL competente per territorio.



Il Corpo degli Ispettori del lavoro è stato istituito dalla Legge n. 380 del 19 luglio 1906, ed è divenuto operativo con Legge n. 1361 del 22 dicembre 1912.

Successivamente sono state emanate altre disposizioni normative che hanno ulteriormente definito i compiti e le attribuzioni degli Ispettorati del Lavoro (D.P.R. n. 520 del 19 marzo 1955, e articolo 4 della Legge n. 628 del 22 luglio 1961).

Tali compiti sono essenzialmente quelli di:

- svolgere attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro subordinato al fine di accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e la previdenza sociale;
- accertare e reprimere gli illeciti penali consumati in materia di lavoro;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
- fornire tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi devono vigilare;
- rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, gli effetti delle leggi che più interessano il lavoro;
- raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive;
- compiere, in genere, tutte le indagini delle quali sia incaricato dal Ministero del Lavoro.

A seguito di una recente norma di legge, nelle regioni e province d'Italia gli Ispettorati del lavoro sono stati unificati con gli Uffici del lavoro creando così le **Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro**. L'ufficio deputato a svolgere le funzioni che erano dell'Ispettorato del lavoro è ora chiamato, nelle Direzioni Regionali, Settore Ispezioni sul lavoro e, nelle Direzioni Provinciali, Servizio Ispezioni sul lavoro.

In materia di igiene e sicurezza del lavoro, le competenze delle **Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro**, ridotte con la Legge n. 833 /78 (articolo 21), sono:

- i controlli sanitari e la vigilanza sull'esecuzione delle norme di sicurezza relative alle sostanze radioattive;
- collaudi e verifiche periodiche di ascensori e montacarichi installati presso stabilimenti industriali o aziende agricole;
- rilascio dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (Regio decreto n. 824/27);
- rilascio dei patentini per la conduzione degli impianti termici (Legge n. 615/76);
- attività di vigilanza, congiuntamente agli organi ispettivi delle Ferrovie dello Stato, per la prevenzione infortuni negli impianti e servizi gestiti sempre dalle Ferrovie dello Stato;
- ricevimento delle denunce di malattia professionale, che vengono poi trasmesse alle AUSL (D.P.R. n. 1124/65);
- azione di vigilanza, limitatamente ad attività che comportano rischi particolarmente elevati, previa informazione al Dipartimento di prevenzione della AUSL competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi (D.P.C.M. n. 412 del 14 ottobre 1997).

Elenco delle attività che comportano rischi particolarmente elevati ai sensi del D.P.C.M. n. 412 /97

- attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

La Legge di riforma sanitaria n. 833/78 ha trasferito alle AUSL le competenze amministrative primarie, ovvero la vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli Ispettori del lavoro rimangono però le funzioni di polizia giudiziaria. Pertanto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro operano due diverse categorie di ufficiali di polizia giudiziaria: gli Ispettori del lavoro, che privati della competenza amministrativa operano su denuncia o su richiesta dell'autorità giudiziaria, con obbligo di inoltrare sempre rapporto alla stessa in caso di constatazione di reato, e gli Ispettori delle AUSL ai quali, invece, spetta l'esercizio dell'attività di vigilanza ordinaria.

Gli Ispettori del lavoro hanno la facoltà di visitare le aziende in qualsiasi momento. Essi devono conservare, tuttavia, il segreto sui processi di lavorazione di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio, altrimenti sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 623 del Codice Penale.



Fra le attività che sono affidate al Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco** per la incolumità delle persone e la preservazione dei beni, il servizio di prevenzione degli incendi costituisce una delle fondamentali (art. 1, Legge n. 1570/41).

Questo servizio si realizza attraverso attività di consulenza, vigilanza e controllo.

Tali compiti sono espletati dai Comandi provinciali dei **Vigili del Fuoco** sulla base delle disposizioni riportate nella Legge n. 966 del 26 luglio 1965, che prescrive, tra l'altro, l'obbligo del certificato di prevenzione incendi (CPI) per le 97 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 577/82. Queste sono elencate nelle tabelle A e B del D.P.R. n. 689/59 e nel Decreto ministeriale 16 febbraio 1982, variato successivamente con i decreti 27 marzo 1985 e 30 ottobre 1986. Per tali attività vige anche l'obbligo, disciplinato dal D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998, di chiedere ai Comandi provinciali dei **Vigili del Fuoco** sia il parere di conformità sul progetto che il "collaudo" dell'opera ai fini antincendio.

Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:

- predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;
- studio, ricerca e sperimentazione e prove, anche al fine del rilascio delle "omologazioni", su materiali e strutture, impianti, apparecchiature;
- designazione in organi collegiali interni ed esterni al Ministero dell'Interno;
- esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;
- esame preventivo dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
- le visite per il controllo della realizzazione delle prescrizioni impartite;
- le visite periodiche e i controlli di prevenzione incendi previsti dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della Legge n. 966/65 (Decreto ministeriale 16 febbraio 1982);
- le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
- le visite di controllo, al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato;
- la valutazione dei rapporti di sicurezza di installazioni, impianti o depositi a rischio di incidente rilevante, attraverso il Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi;
- la formazione e l'addestramento delle squadre antincendi degli stabilimenti industriali, costituite a norma della Legge n. 469/61.

I servizi del Corpo nazionale (esame progetto, sopralluoghi ecc.) sono resi su richiesta e a pagamento. Gli importi dovuti si calcolano sulla base delle tariffe riportate nel Decreto ministeriale 7 gennaio 1995.

Dopo il passaggio di competenze sancito dal D.P.R. n. 616/77 e dall'articolo 21 della Legge n. 833/78, l'attività di vigilanza e controllo, per gli aspetti riguardanti l'igiene e sicurezza sul lavoro, è esercitata anche dalle AUSL.

Gli Ispettori dei **Vigili del fuoco**, nell'esercizio delle loro funzioni, sono anche Ufficiali di Polizia giudiziaria.

Si è detto che i **Vigili del Fuoco** svolgono anche attività di formazione.

Si segnala al proposito che, nel caso di attività con alto rischio di incendio, indicate nell'allegato X del Decreto Interministeriale 10 marzo 1998, è necessario che gli addetti della squadra di gestione delle emergenze, richiesta dal Decreto legislativo n. 626/94, conseguano uno specifico attestato di idoneità rilasciato dai Comandi provinciali dei **Vigili del Fuoco**.

Per ottenere tale attestato, viene richiesto il superamento di una prova tecnica e la partecipazione a un corso di formazione organizzato dai **Vigili del Fuoco** o da enti pubblici o privati (Legge n. 609/96, lettera circolare del Ministero dell'Interno n. 770/6104 del 12 marzo 1997 e Decreto Interministeriale 10 marzo 1998).

In funzione del rischio d'incendio (alto, medio, basso) dell'attività produttiva sono stati fissati i programmi e la durata dei corsi (rispettivamente 16, 8 e 4 ore).



Il **Corpo delle miniere** - dipendente dal Ministero dell'Industria - aveva compiti, in origine, di vigilanza sull'osservanza del D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959, relativo alle norme di polizia delle miniere e delle cave.

A seguito del passaggio dallo Stato alle Regioni dei compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e delle torbiere, restano in capo al **Corpo delle miniere** solamente le funzioni amministrative e di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere.



Lo Stato ha stabilito l'obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività rischiose contro i danni fisici ed economici che ai predetti possono derivare da infortuni o malattie professionali causati dalle attività stesse.

L'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, gestisce questa assicurazione obbligatoria.

Le norme che regolano l'assicurazione INAIL sono contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni speciali (lavoratori domestici, medici radiologi, ecc.) e in particolare il Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, che ha introdotto importanti novità nell'assicurazione obbligatoria. Per maggiori informazioni in proposito è disponibile il sito Internet www.inail.it.

Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato, l'INAIL garantisce:

- l'indennizzo per la mancata retribuzione;
- il risarcimento per il danno;
- il massimo recupero possibile della capacità lavorativa perduta;
- il sostegno economico ai familiari in caso di morte.

All'assicurazione sono tenuti obbligatoriamente tutti i datori di lavoro che, in qualsiasi settore lavorativo, occupano, sia in Italia sia all'estero, lavoratori dipendenti in attività che la legge individua come rischiose. Il rapporto assicurativo ha normalmente inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata.

Per menzionare solo le principali categorie di interesse per il settore dell'edilizia, tra coloro che devono essere assicurati sono compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i coniugi, figli, parenti e affini del datore di lavoro che prestano opera manuale o sovrintendono ai lavori, gli apprendisti, dirigenti e lavoratori parasubordinati. Sono inoltre tenuti ad autoassicurarsi gli artigiani.

Riduzione e aumento del tasso di premio INAIL

Il costo dell'assicurazione è variabile per le diverse attività, in quanto ad ogni lavorazione corrisponde un tasso che aumenta in base al rischio. L'elenco delle lavorazioni ed i rispettivi tassi medi sono contenuti nella Tariffe dei Premi **INAIL**.

Il premio ordinario è calcolato sulla base del tasso medio della lavorazione e dell'importo delle retribuzioni ed è soggetto a maggiorazione o riduzione in base all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della singola azienda e all'adozione delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'accertamento della rischiosità delle lavorazioni

L'**INAIL** possiede, a livello regionale, strutture specialistiche, le Consulenze Tecniche Regionali per l'Accertamento dei Rischi Professionali, che possono effettuare controlli e verifiche nei luoghi di lavoro per analizzare i rischi in essi presenti. Gli scopi di tali controlli sono legati all'attività assicurativa dell'**INAIL**.

Infatti queste strutture intervengono:

- a seguito di infortunio o di denuncia di malattia professionale, per rilevare le cause dell'infortunio o per valutare la natura e l'entità dei rischi della lavorazione in cui è stato impiegato il lavoratore che ha contratto la malattia;
- per l'applicazione del sovrappremio silicosi-asbestosi e per altre esigenze tecniche connesse al riconoscimento dell'esposizione a polveri di silice libera cristallina o a fibre di amianto (vedi anche l'articolo 13 della Legge n. 257/92);
- per l'inquadramento tariffario delle attività produttive soprattutto nei casi complessi o in occasione di controversie, e per l'eventuale attività di accertamento relativa all'oscillazione del tasso medio di tariffa (articoli 16 e 20 del Decreto Ministeriale 18 giugno 1988 recante Modalità di applicazione della Tariffa dei premi);
- per gli accertamenti peritali, quali consulenti tecnici di parte dell'**INAIL**, nel contenzioso giudiziario, per una qualsiasi delle attività sopraindicate.

Cure ambulatoriali e protesi

A seguito di convenzioni con le Regioni, l'**INAIL** ha attivato una rete di ambulatori, in via di completamento, presso le proprie Sedi dislocate sul territorio, dove viene fornito direttamente un servizio di prestazioni diagnostiche e curative ai lavoratori infortunati. Il lavoratore è assistito per tutto il periodo in cui è temporaneamente inabile al lavoro.

L'**INAIL**, inoltre, fornisce protesi e presidi agli infortunati, anche se non titolari di rendita. Se lo desiderano, gli infortunati possono ottenere protesi ortopediche progettate e realizzate dallo stesso **INAIL** presso i propri centri di Vigorso di Budrio (BO) e di Roma.

La Banca dati

L'INAIL ha realizzato una BANCA DATI che contiene informazioni statistiche che consentono di analizzare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali nei settori dell'industria e dell'agricoltura.

E' possibile ottenere, in modo variamente aggregato, i dati relativi alle sette Aree tematiche (Aziende assicurate, Eventi denunciati, Eventi indennizzati, Rischio, Dati mensili, Dati delle rendite, "Banca dati al femminile" per il sostegno informativo allo studio delle interconnessioni tra le lavorazioni a cui sono adibite le donne e lo stato di salute).

La Banca Dati è accessibile attraverso Internet (www.inail.it) e collegamento telematico con linea commutata o dedicata.

In tutte le aree tematiche i dati sono distinti per settore di attività economica (codice ISTAT), per codice INAIL, per tipo e dimensione aziendale, per anno di attività e articolati per provincia, regione, area geografica.

Per facilitare poi il flusso di informazioni specifiche per operatori della sicurezza sul lavoro, è anche stato realizzato un apposito "bollettino-on-line" sul sito Internet dell'INAIL, aggiornato ogni sette giorni, per consentire un monitoraggio in tempo reale del fenomeno infortunistico.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Dal 1995 (Legge n. 241 dell'8 agosto 1995) è stata istituita una riduzione del premio sulle retribuzioni dei lavoratori di aziende Edili nonché dei soci di **Cooperative Edili di produzione e lavoro** occupati con un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali. La riduzione, per il biennio 1997/98, è stata elevata all'11,50% del premio (Decreto ministeriale 13 febbraio 1997). Il Decreto ministeriale 7 ottobre 1999 ha confermato lo sconto dell'11,50% per il 1999.

Per il settore dell'autotrasporto esiste una specifica agevolazione contributiva fissata dalla legge 23 dicembre 1999 n.448 contenente "Disposizioni in materia di autotrasporto". Le aziende del settore in conto terzi sono autorizzate a detrarre in sede di autoliquidazione 1999/2000 dalla rata di premio anticipato per il 2000, il 5% di quanto dovuto a tale titolo per i dipendenti addetti alla guida di autoveicoli.

La prevenzione

Il Decreto legislativo n. 242/96 ha affidato all'INAIL specifici compiti di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle associazioni dei datori di lavoro, delle piccole e medie imprese, incluse quelle artigiane.

Su tale base, l'INAIL ha intrapreso una serie di iniziative mirate a:

- fornire informazioni sul fenomeno infortunistico (software, materiale divulgativo);
- organizzare azioni di informazione, corsi mirati di formazione e seminari su temi specialistici anche mediante raccordi e sinergie con le Amministrazioni istituzionalmente competenti e con gli organismi operanti nel campo della prevenzione nel duplice obiettivo di

rispondere alle esigenze e di operare secondo criteri di economicità e di funzionalità imposti all'intervento pubblico;

- effettuare ricerche e studi sui rischi emergenti e su come prevenirli, anche attraverso la costituzione di centri di osservazione per lo studio di fenomeni di particolare criticità;
- diffondere la cultura della prevenzione, in particolare attraverso i mass media e il mondo della scuola;
- rafforzare la correlazione tra la funzione assicurativa e la funzione prevenzionale attraverso forme di agevolazione finanziaria per promuovere l'attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di incentivare nelle aziende "investimenti" nel campo della prevenzione.

Inoltre l'**INAIL** ha stipulato protocolli d'intesa con i Comitati Paritetici per la sicurezza nell'ambito degli Organismi Bilaterali con riferimento sia all'artigianato (CPNA - Comitato paritetico Nazionale per la Salute e Sicurezza sul lavoro nell'Artigianato) sia alle piccole e medie imprese (CONFAPI) sia alle grandi imprese (OBN - organismo bilaterale nazionale). Gli accordi prevedono una ricaduta a livello territoriale, con l'attivazione, per ciascun tipo di organismo bilaterale, di un comitato misto centrale e di comitati misti regionali, con l'obiettivo di realizzare iniziative delle seguenti tipologie:

- raccolta e diffusione delle informazioni, banche dati e conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro tipici di ciascun comparto;
- campagne di informazione per promuovere la tutela della salute e della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- attività formative per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, tenendo conto delle esigenze dei soggetti che operano nella sicurezza;
- studi e ricerche su temi particolari della sicurezza, della salute e delle strategie di prevenzione di particolare comune interesse, anche con la costituzione di specifici osservatori (in particolare per i casi mortali);
- gestione e alimentazione di informazioni attraverso una specifica rete informatica.



Negli ultimi anni alcuni provvedimenti normativi hanno avuto come oggetto il tema del coordinamento degli interventi della pubblica amministrazione.

Oltre al già citato D.P.C.M. n. 412 del 14 ottobre 1997 (cfr. paragrafo "Compiti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro"), si segnala il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che ha istituito, in attuazione dell'articolo 27 del Decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, i comitati di coordinamento regionali, con la finalità di realizzare sul territorio l'uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente. A tali comitati partecipano rappresentanti degli assessorati regionali competenti, dei dipartimenti di prevenzione delle AUSL, dei Settori Ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro, dei Vigili del Fuoco, dell'ISPESL, dell'INAIL, dell'ANCI (associazione nazionale dei comuni d'Italia), dell'UPI (unione province italiane) e, ove presenti, rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della Sanità.

Il D.M. 23/9/99 ha successivamente istituito la Commissione centrale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro con il compito di coordinare l'attività di vigilanza degli enti previdenziali (INPS e INAIL) con quelli delle AUSL (in materia di sicurezza del lavoro) e della guardia di finanza (in materia fiscale). Tale Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro o dal sottosegretario delegato e composta da rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle finanze, dai direttori generali di INPS e INAIL e dal coordinatore interregionale per la prevenzione per quanto riguarda le AUSL.



Svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro:

(art. 24 Decreto legislativo n. 626/94 come modificato dal Decreto legislativo n. 242/96)

- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- il Ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici;
- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per mezzo degli Ispettorati del Lavoro;
- il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere;
- l'Istituto italiano di Medicina Sociale;
- l'INAIL;
- gli Enti di patronato.



Gli “**Organismi Paritetici**” sono stati previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo n. 626/94.

Tra i loro principali compiti istituzionali vi sono quelli di:

- orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- risoluzione, in prima istanza, delle controversie sorte in merito all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme in vigore.

La denominazione che è stata utilizzata ricorda la composizione di tali organismi, che, poiché sono formati da rappresentanti sia delle associazioni dei lavoratori sia da rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, sono appunto detti “**paritetici**”.

Istituzioni analoghe, in alcuni settori produttivi esistevano, comunque, anche prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 626/94.

Si ricorda, in particolare, che nel comparto edile, già con il contratto del 6 giugno 1983 (articolo n. 32 del c.c.n.l.) per i dipendenti delle imprese edili e affini erano istituiti i **Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro**, composti da rappresentanti dell’ANCE e della F.L.C..

I compiti e le attribuzioni degli **organismi paritetici**, nei vari comparti produttivi, sono stati stabiliti più dettagliatamente, in seguito all’emanazione del Decreto legislativo n. 626/94 attraverso “Accordi Interconfederali”. Con tali accordi sono state inoltre stabilite le modalità per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché il loro numero in relazione alle dimensioni aziendali.

Accordi Interconfederali

Tra i principali accordi stipulati ricordiamo:

- **accordo interconfederale 22 giugno 1995**, stipulato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL ed avente per oggetto “il rappresentante dei lavoratori”;
- **accordo interconfederale 5 ottobre 1995 “Protocollo di intesa per l'applicazione del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”**, stipulato tra l'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), la Confederazione cooperative Italiane (CCI), la Lega Nazionale Cooperative e Mutue (LNCeM) e CGIL, CISL, UIL;
- **accordo interconfederale 27 ottobre 1995**, stipulato tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, avente per oggetto il rappresentante dei lavoratori;
- **accordo interconfederale 22 novembre 1995**, stipulato tra Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, e CGIL, CISL, UIL, avente per oggetto il rappresentante dei lavoratori;
- **accordo interconfederale 24 settembre 1996**, stipulato tra Governo e parti sociali avente per oggetto il lavoro.

Nel rimandare, per gli aspetti di dettaglio, alla lettura dei citati documenti, si richiamano qui alcuni importanti punti dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995.

Con tale accordo sono istituiti **organismi paritetici** a livello:

- nazionale (OPN);
- regionale (OPR);
- provinciale (OPP).

Compiti degli O.P.P. nell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995

Fondamentale importanza, al fine di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione, assume l'attribuzione, da parte del decreto, ad organismi paritetici di una funzione di "composizione": essi, infatti, sono aditi quale prima istanza di risoluzione di controversie insorte circa "l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti".

A livello provinciale, o secondo l'articolazione territoriale definita di comune accordo sono costituiti organismi paritetici cui sono attribuite le funzioni di composizione delle controversie di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo n. 626/94.

A tali organismi sono altresì attribuiti i seguenti compiti:

- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell'organismo;
- trasferimento dei dati di cui sopra all'O.P.R.;
- proposte all'O.P.R. in materia di fabbisogni formativi connessi all'applicazione del Decreto legislativo n. 626/94.

Tali organismi sono composti da membri effettivi e da membri supplenti.

Essi devono essere operativi entro 120 giorni dalla data del presente accordo.

Composizione delle controversie

Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano a adire l'O.P.P. al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile. La parte che ricorre all'O.P.P., ne informa senza ritardo le altre parti interessate.

Un esempio significativo di attività svolta dai **Comitati Paritetici Territoriali**

Il Comitato Paritetico Territoriale di Torino in collaborazione con il Ministero del Lavoro ha effettuato una ricerca al fine di mettere a punto le metodiche per dare pratica attuazione alle disposizioni del Decreto legislativo n. 277/91.

La ricerca ha comportato il campionamento, in oltre 1750 cantieri edili, dei valori espositivi delle maestranze che sono addette alle varie mansioni.

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 22910/pr 14 si è dichiarato concorde con le risultanze di questa ricerca.

Questi dati possono pertanto costituire un valido aiuto nella fase di progettazione del piano di sicurezza, per ottemperare a quanto richiesto dal Decreto legislativo n. 494/96 all'articolo 16 in materia di valutazione del rumore.

I dati elaborati dal **Comitato Paritetico Territoriale** sono forniti sotto forma di schede e/o tabelle di cui qui di seguito si riportano alcuni esempi (tratti da: "Conoscere per prevenire" edizioni Edilscuola).

COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO DI TORINO E PROVINCIA
CON LA COLLABORAZIONE DI: I.E.C. INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS s.r.l. – via Botticelli, 151 – TORINO

NATURA DELL'OPERA	TIPOLOGIA	LAVORAZIONE	ATTIVITÀ	FONTI DI RUMOROSITÀ	ESPOSIZIONE	DENOMINAZIONE	Leq Medio	Leq Medio Generica		
Costruzioni Edili In genere	Nuove Costruzioni	Murature 23%	Confezione Malta 15%	Betoniera	Calcinato Specifica	Betoniera tazza 350 lt 1991	80,5			
						Betoniera tazza 350 lt 1989	79,7	80,1		
						Betoniera a scoppio 250 lt	87,4	87,4		
			Generica	Gru	Movimentazione laterizi	Costruzione Murature in blocchi REI	Generica	Murature in blocchi REI	77,3	
								Costruzione tramezzi	74,3	
								Cassa vuota	80,7	
								Betoniera e murature esterne	77,3	
			Murature 85%	Costruzione Murature 85%	Macchina per taglio laterizi Posa laterizi	Gru	Generica	Tramezzi interni 1/4	82,7	78,4
								Paramano	72,3	
								Paramano	78,8	
								Tramezzi interni 1/4	79,4	
								Murature in blocchi REI CPS	68,2	
								Edilmac P35	68,9	
								Troisi (da terra) 1966	71,5	
								Edilmac 1970	71,0	72,0
Specifica	Uso macchina taglio laterizi	Macchina per taglio laterizi	Gru	Specifica	Troisi mod. 506/1962	74,6				
					Clipper 1992 taglio blocchi cemento umido	103,1				
					Clipper taglio blocchi cemento secco	104,4				
					Clipper 1988 paramano	92,9	101,9			
					Clipper paramano secco	103,4				
					Clipper paramano umido	97,3				
Leq MEDIO DI ESPOSIZIONE GENERICA RIFERITO ALLA LAVORAZIONE: MURATURE							78,4			

COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO DI TORINO E PROVINCIA
CON LA COLLABORAZIONE DI: I.E.C. INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS s.r.l. – via Botticelli, 151 – TORINO

NATURA DELL'OPERA	TIPOLOGIA	LAVORAZIONE	ATTIVITÀ	FONTI DI RUMOROSITÀ	ESPOSIZIONE	DENOMINAZIONE	Leq	Leq Medio	Leq Medio Generica			
Costruzioni Edili In genere	Nuove Costruzioni	Impianti 4%	Scalature e foratura murature 5%	Utensili elettrici attrezzi manuali	Generica	Scalatura manuale	86,5	86,5				
						Scalatura manuale (min)	79,0					
						Scalatura manuale (max)	89,1					
						Scalatrice elettrica	97,9					
							Specifica Uso utensili elettrici	Scalatrice elettrica a denti	98,5	96,3		
								Trapano battente elettrico	86,1			
								Trapano per fori centro volta	93,8			
						Posa tubature 85%	Filiera e Utensili elettrici 10% Movimentazione materiale e Posa tubature 90%	Generica	Scalatrice elettrica a denti	97,2	76,0	
									Operatore saldature a cannello	71,6		
									Saldatura a filo continuo	68,2		
									Aria condizionata (trapano)	81,2		
									Addetto posa tubi	72,6		
									Rumore attività generica	74,0		
									Filiera	84,7		
Filettrice tubi	88,7											
Posa condotte aria (taglio flex)	88,5											
Leq MEDIO DI ESPOSIZIONE GENERICA RIFERITO ALLA LAVORAZIONE :							IMPIANTI 80,0					
Intonaci 10%			Confezione malta 20%	Betoniera	Calcinato	Betoniera 250 1980	77,3	83,0				
						Betoniera 300 con benna caricatrice	82,8					
						Betoniera 250 1991	86,0					
						Betoniera 250 1990	85,0					
						Betoniera 300 1990	79,6					

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

		Leq Medio
NUOVE COSTRUZIONI		83
Installazione cantiere	2,0%	77
Scavi di sbancamento	1,0%	83
Scavi di fondazione	0,5%	79
Fondazioni e struttura piani interrati	4,0%	84
Struttura in c.a.	22,0%	83
Struttura di copertura con orditura in legno	2,0%	78
Montaggio e smontaggio ponteggi metallici	2,0%	78
Murature	23,0%	79
Impianti	14,0%	80
Intonaci (a macchina)	10,0%	86
Pavimenti e rivestimenti	7,5%	84
Finiture	8,0%	84
Opere esterne	4,0%	79